

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1383-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CREPELLANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1965
(V. Stampato n. 2392)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1965*

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1965

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la pesca, firmata a Londra
il 10 aprile 1964**

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964, è l'atto conclusivo della conferenza internazionale per la pesca promossa dalla Gran Bretagna, alla quale hanno partecipato diversi Stati dell'occidente europeo: tra questi, l'Italia.

Essa tende a dare una disciplina giuridica all'esercizio della pesca in diversi mari di Europa e si uniforma agli orientamenti delineatisi nelle Conferenze sul diritto del mare tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960.

L'Accordo prevede, sostanzialmente, il diritto esclusivo di pesca da parte dello Stato costiero nella fascia delle prime sei miglia; prevede una fascia di altre sei miglia entro cui l'esercizio della pesca è consentito anche agli altri Stati contraenti, che lo abbiano praticato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1962 (cosiddetti « diritti tradizionali »).

La Convenzione si completa con due allegati: il primo elenca le coste delle parti contraenti ai quali si applica la Convenzione; il secondo prevede le modalità dell'arbi-

traggio a cui sono deferite le controversie che possono sorgere in sede di esecuzione o di interpretazione della Convenzione.

Le coste dell'Italia non figurano nell'elenco di cui all'allegato n. 1: non pertanto l'Italia ha motivo per partecipare come Stato contraente alla Convenzione, a salvaguardia degli interessi dei nostri pescherecci che esercitano la pesca nei mari inclusi nell'elencazione.

L'adesione alla Convenzione in discorso non pregiudica i rapporti tra gli Stati membri della CEE, in quanto l'articolo 10 prevede espressamente che nessuna disposizione della Convenzione stessa possa costituire ostacolo al mantenimento o all'istituzione di una regione particolare in materia di pesca tra gli Stati membri della CEE.

Nella prospettiva dei concreti vantaggi che assicura al nostro Paese, per lo sviluppo dell'attività peschereccia, particolarmente nei mari del Nord, si sottolinea la opportunità di ratifica da parte del Senato della Convenzione in oggetto.

CRESPELLANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 14 della Convenzione stessa.